



GIUDICE DI PACE DI PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott.ssa Nazzarena Zanini alla pubblica udienza del 07/06/2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo con contestuale motivazione la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di

elettivamente domiciliato presso lo

studio del difensore;

- posizione giuridica: libero, assente -

- difeso dall'avv. **Chiara Pernechele** del foro di Padova di fiducia

imputato

a) reato di cui all'art. 14 comma 5 ter D. L.vo 25.07.1998 n. 286 (così come modificato dalla Legge n. 129/2011) perché, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale del Questore di Padova emesso il 14/03/2018, successivo al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della medesima città, in pari data, provvedimenti ritualmente notificati all'interessato.

Accertato in Padova il 12 marzo 2020.

b) del reato di cui all'art. 10 bis D.L.vo 25.7.1998 n.286 (così come modificato dalla L. 94/2009) perché quale cittadino straniero faceva ingresso nel territorio dello Stato ovvero vi si tratteneva illegalmente senza essere munito del prescritto permesso di soggiorno.

Accertato in Padova il 22 luglio 2020.

Sentenza

nr. 379/2021

R.G. 127/2021

r.g.n.r. 456/2020

Depositata il

07/06/2021

Data di irrevocabilità

Nr.reg.esec.

Nr.campione pen.

Redatta scheda

Il

Repertorio n.

127/21
MOTIVAZIONE (RG 628/19)

entrato nel territorio in data 14.01.2007 da frontiera sconosciuta, già titolare di passaporto [redacted] rilasciato dalle Competenti Autorità della Nigeria il 02.05.2012 con scadenza il 01.05.2017, sfd, è stato tratto a giudizio per rispondere del reato

- a) di cui all'art. 14 c 5 ter d.lgs 286/98 perché senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale del Questore di Padova emesso il 14.03.2018, successivo al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della medesima città, in pari data, provvedimenti ritualmente notificati all'interessato (accertato in Padova il 13.02.2020)
- b) di cui all'art 10 bis d,lgs 286/98 (accertato in Padova il 22.07.2020).

Il dibattimento si svolgeva all'udienza del 03.05.2021 in assenza dell'imputato.

Le parti prestavano il consenso (ex art. 20^{c.7} bis d.lgs. 274/2000) all'acquisizione del fascicolo contenente le annotazioni di polizia giudiziaria relative all'accertamento dei fatti in oggetto, ivi inclusa l'identità dell'imputato.

Il dibattimento è stato quindi istruito mediante acquisizione delle annotazioni della polizia giudiziaria con verbale di accompagnamento in Questura per identificazione, scheda identificativa, verbale di identificazione, casellario centrale identità (essenzialmente segnalazioni per ingresso irregolare) e il certificato del casellario giudiziale (del tutto negativo), decreto di espulsione del Prefetto di Padova del 14.03.2018 (art. 13 c. 2 lett. b d.lgs 286/98) con verbale di notifica e ordine del

Questore di Padova di abbandono del territorio nei 7 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, con regolare notifica.

Il reato ex art. 10 bis d.lgs.286/98 nel caso che ci occupa si è materializzato nell'essersi l'imputato irregolarmente intrattenuto nel territorio dello Stato dalla scadenza del permesso di soggiorno, intervenuta in data 19.05.2016. Dalle predette annotazioni risulta che l'imputato è stato identificato durante un normale controllo mentre era fermo sulla porta di un supermercato. L'imputato quindi era irregolare sul territorio, ma non è stato colto in costanza di attività illecite.

L'attenta disamina delle annotazioni (tenuto conto anche del certificato del casellario giudiziale del tutto negativo) non permette di ricavare prove per ritenere che lo stesso non abbia sino ad oggi condotto una vita diretta al positivo inserimento anche solo nella comunità dei connazionali regolarmente presenti nel territorio. Sussistono quindi gli estremi per applicare alla sua condotta in relazione all'art. 10 bis, l'art. 34 d.lgs n.274/2000, che comporta il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, nonostante si debba ritenere comprovato l'elemento soggettivo del reato.

L'applicabilità della particolare tenuità del fatto è stata sancita dalla corte costituzionale (sent. n. 249/2010¹) e ripresa dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. 13412/11). Nel caso di specie, il fatto accertato, per quanto dal punto di vista amministrativo potrebbe non essere certo privo di disvalore, anche di un certo rilievo, viceversa dal punto di vista strettamente penale si presta ad essere valutato di particolare tenuità, tenuto conto che l'imputato risulta essere completamente privo di

¹ “.. occorre tener conto anche della circostanza che l'attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace è atta a rendere operante l'istituto dell'esclusione della procedibilità per «particolare tenuità del fatto», previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, un istituto che, in presenza delle condizioni stabilite da tale articolo, potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità di più ridotto significato.”

precedenti penali. Non potendosi escludere una volontà nell'imputato di cercare un regolare inserimento sociale, la trasgressione perpetrata dell'art. 10 bis risulta minimamente lesiva dell'interesse protetto da tale norma. Quest'ultimo interesse è stato individuato nell' "interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo" (cfr. in questo senso Cost.n.250/2010, e tutta la giurisprudenza di legittimità a seguire, per tutte cass. n.8347 /2014), ma alla fine si sostanzia nell'ordine pubblico.

È un dato di fatto che l'art. 10 bis d.lgs 286/98 si presta più di altre norme penali a portare ad una valutazione giudiziale del fatto come di particolare tenuità. Ciò del resto è frequente in tutte le fattispecie "di confine" fra illecito penale e amministrativo, quale è appunto l'art. 10 bis d.lgs. 286/98. Tale peculiare natura "di confine" dell'art. 10 bis sarebbe confermata dall'art. 2, co. 3, lett. b) della legge 28 aprile 2014, n. 67, con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad abrogare e a trasformare in illecito amministrativo il reato di "Ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato" di cui all'art. 10-bis appunto. Ad ulteriore riprova della potenziale mobilità del confine fra illecito amministrativo e illecito cui è soggetta la fattispecie - attualmente criminosa - in oggetto, si consideri che la delega menzionata attualmente non è ancora stata esercitata dal Governo. Tale carattere "di confine" dell'art. 10 bis sarebbe confermato indirettamente anche dalle parole della Corte Cost. sentenza n.249/2010, laddove afferma che

Il controllo giuridico dell'immigrazione – che allo Stato, dunque, indubbiamente compete (sentenza n. 5 del 2004), a presidio di valori di rango costituzionale e per l'adempimento di obblighi internazionali – comporta, d'altro canto, necessariamente la configurazione come fatto illecito della violazione delle regole in cui quel

controllo si esprime. Determinare quale sia la risposta sanzionatoria più adeguata a tale illecito, e segnatamente stabilire se esso debba assumere una connotazione penale, anziché meramente amministrativa (com'era anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009), rientra nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, il quale ben può modulare diversamente nel tempo – in rapporto alle mutevoli caratteristiche e dimensioni del fenomeno migratorio e alla differente pregnanza delle esigenze ad esso connesse – la qualità e il livello dell'intervento repressivo in materia.

Peraltro il reato di cui all'art. 10 bis è stato pure definito "residuale", e ciò è senz'altro vero anche a mente di tutto quanto sopra esposto, ma soprattutto è un reato che cristallizza come criminale una situazione che di per sé è transitoria, nel senso che è destinata necessariamente ad essere superata, o dalla regolarizzazione o dalla espulsione.

Ritornando alla fattispecie che ci occupa, e cioè alla condotta di a mente di tutto quanto sopra esposto in ordine alle circostanze soggettive che hanno condotto all'identificazione dell'imputato e all'accertamento del suo stato di clandestinità, l'assenza di precedenti penali se non per violazione di norme sull'immigrazione, considerata anche la non opposizione dell'imputato, sussistono tutte le condizioni per applicare al caso di specie l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto.

Quanto al reato di cui all'art. 14 c ter, gran parte delle argomentazioni svolte in relazione al reato di cui all'art. 10 bis d.lgs 286/98, alla luce della condotta mantenuta in oltre dieci anni nel territorio dall'imputato (peraltro fino al 2016 titolare

di regolare permesso di soggiorno) suffragano pure l'applicazione dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto anche in ordine a questo reato.

PQM

Il gdp

visti gli artt. 10 bis e 14 ter d.lgs 286/98 nonché 529 cpp e 34 DL 274/00

dichiara

non doversi procedere nei confronti di per i reati ascrittigli in
entrambe le fattispecie per particolare tenuità del fatto.

Padova, 07.06.2021

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dott.ssa TIZIANA ZITELLI)



Il giudice di pace

Nazzarena Zanini